



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 128	di data 01/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SUL TERRENO AGRICOLO PP.FF. 154/1, 156, 1848/1 E 1850/2 C.C GARDOLO, PER BONIFICA DA RIVERSAMENTO IDROCARBURI LIQUIDI PROVENIENTI DA TRAFUGAMENTO GASOLIO AI DANNI DI PVB ENERGY FOR PEOPLE "PETROLVILLA GROUP" - PROCEDIMENTO PENALE. RECUPERO CREDITO RICONOSCIUTO CON SENTENZE 599/2016 E 230/2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 27.10.2021 N. 27/109. ACCERTAMENTO ENTRATA E ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO TRAMITE TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che nella notte fra il 18 e il 19 gennaio 2012 in C.C. di Gardolo a Trento si è verificato uno sversamento di idrocarburi liquidi a carico delle pp. ff. 154/1, 156, 1848/1 e 1850/2 del C.C. di Gardolo, provenienti dal trafugamento di gasolio dalla ditta PVB Energy for people "Petrolvilla Group" di Trento, in località Gardolo, via Alto Adige;

atteso che il Comune di Trento, per far fronte a tale inquinamento ambientale, tramite il Servizio Gestione strade e parchi ha svolto un intervento di somma urgenza (determinazioni n. 27/20 d.d. 09.02.2012 e n. 27/101 d.d. 02.07.2012), bonificando i succitati terreni agricoli, sostenendone in prima battuta gli ingenti costi;

richiamata la propria determinazione 29.11.2012 n. 27/153 con la quale è stato approvato il riepilogo delle spese sostenute dal Comune di Trento per la bonifica delle aree interessate da riversamenti di idrocarburi con una spesa complessiva sostenuta di euro 260.756,21 (oneri compresi);

considerato che la Provincia Autonoma di Trento con Determinazioni del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi n. 109 di data 11.12.2012 e n. 347 di data 11.12.2012 ha concesso al Comune di Trento l'intera somma sostenuta per l'esecuzione dei lavori di bonifica, pari ad euro 260.756,21, dando atto che, qualora fossero state accertate responsabilità in ordine alla causazione della situazione di pericolo venutasi a creare, l'Amministrazione comunale si sarebbe attivata nelle opportune sedi al fine di recuperare totalmente o parzialmente gli oneri sostenuti, connessi all'intervento in argomento;

rilevato che il procedimento penale per disastro ambientale che si è instaurato nel 2016, con richiesta di rinvio a giudizio del 03.06.2016 a carico di tre imputati, si è scisso in tre distinti procedimenti in ragione dei differenti riti processuali scelti dagli imputati stessi;

atteso che l'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 25.07.2016 ha deciso di costituirsi parte civile presso il Tribunale di Trento in tutti i

pagina 1/5

procedimenti per richiedere la condanna al risarcimento dei danni derivati al Comune di Trento in conseguenza del disastro ambientale ascritto agli imputati;

dato atto che nel corso del 2020 si sono definite le posizioni processuali per tutti gli imputati, con il passaggio in giudicato delle rispettive sentenze in Cassazione;

richiamata la nota dell'Avvocatura comunale prot. 263628 d.d. 07.10.2021 di definizione delle tre situazioni processuali e delle incombenze successive;

preso atto che la situazione processuale del sig. G.M. risulta essere la seguente:

- con sentenza n. 181/2017 d.d. 10.05.2017 del Tribunale di Trento, l'imputato è stato condannato oltre che alla pena per il reato di disastro ambientale, anche al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Trento liquidato, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in euro 120.000,00 oltre al pagamento delle spese di lite di primo grado della parte civile, quantificate in euro 2.200,00;
- con sentenza n. 237/2018 d.d. 12.09.2018 la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado;
- con ordinanza 24.10.2018 n. 44761 la sezione VII della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso;
- nel corso del 2018 l'Avvocatura del Comune di Trento con note d.d. 29.10.2018 e 21.11.2018 ha intimato al sig. G.M. condannato con le sentenze sopra citate il pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, senza ottenere riscontro;
- con determinazione dello scrivente Servizio Gestione Strade e parchi 27/85 d.d. 10.07.2018 è stato accertato l'importo di euro 120.000,00 corrispondente alla quota capitale, imputando la corrispondente entrata al capitolo 30431 del centro gestore 27.03 ed è stata attivata la procedura di riscossione coattiva del credito per il tramite di Trentino Riscossioni spa per il recupero dell'importo liquidato dal Tribunale di Trento a titolo di provvisionale di euro 120.000,00 che ad oggi non ha avuto esito positivo;

preso atto che la situazione processuale del sig. S.R. risulta essere la seguente:

- con sentenza n. 182/2017 d.d. 27.04.2017 del Tribunale di Trento l'imputato ha patteggiato la pena ed è stato condannato alla rifusione delle spese di lite della parte civile costituita Comune di Trento, escluse per legge dal processo, liquidate in euro 1.100,00;
- con ordinanza 22.06.2017 n. 17890 la sezione VII della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso;
- nel corso del 2018 l'Avvocatura del Comune di Trento con note d.d. 14.09.2018 e 02.11.2018 ha chiesto al sig. S.R., condannato con la sentenza sopra citata, il pagamento degli importi liquidati a titolo di spese di lite, senza ottenere riscontro;
- è tuttora in fase di valutazione al riguardo l'opportunità di esperire un'autonoma azione civile verso S.R. e, nel frattempo, si tiene interrotto il decorso dei termini di prescrizione;

preso atto che la situazione processuale del sig. T.L. risulta essere la seguente:

- con sentenza n. 599/2016 del Tribunale di Trento, depositata il 06.12.2016, il soggetto imputato è stato condannato oltre che alla pena per il reato di disastro ambientale anche al risarcimento danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Trento, liquidato in euro 260.756,21, oltre interessi dalla data del fatto ed il pagamento delle spese di lite di primo grado della parte civile, quantificate in euro 2.500,00, oltre accessori;
- con sentenza della Corte di Appello di Trento n. 230/2018 d.d. 18.09.2018 è stata confermata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Comune di Trento, riconoscendo altresì la rifusione delle spese processuali del giudizio di appello sostenute dalla parte civile, quantificandole in euro 1.200,00 oltre accessori di legge;
- con ordinanza n. 22111 d.d. 02.03.2018 la sezione VII della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso;
- nel corso del 2018 l'Avvocatura del Comune di Trento con note d.d. 02.11.2018 prot. 279241 e 22.11.2018 prot. 298792 ha intimato al soggetto condannato con le sentenze sopra citate il pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite, senza ottenere riscontro;

dato atto che con determinazione dello scrivente Servizio Gestione Strade e parchi d.d. 27.10.2021 n. 27/109 è stato deciso di:

- dare atto che le sentenze n. 599/2016 d.d. 06.12.2016 del Tribunale di Trento e 230/2018 d.d. 18.09.2018 della Corte di Appello di Trento, che costituiscono titolo esecutivo, hanno individuato il soggetto condannato sig. T.L. a corrispondere alla parte civile Comune di Trento il risarcimento del danno e le spese di lite;
- accertare l'importo di euro 260.756,21, corrispondente alla quota capitale, imputando la corrispondente entrata al capitolo n. 30431 del centro gestore 27.03;
- demandare l'accertamento della quota interessi, pari a euro 18.043,61, all'atto della riscossione, con imputazione al capitolo n. 30114 del centro gestore 13.01;
- di procedere all'attivazione della procedura di riscossione coattiva del credito per il tramite di Trentino Riscossioni S.p.A. che provvederà ad aggiornare la quota interessi dovuta dal debitore;

dato atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha reso parere sfavorevole alla determinazione in quanto attesa la dubbia esigibilità del credito e il fatto che le distinte sentenze di condanna obbligano al risarcimento di un importo superiore al danno subito l'importo complessivamente accertato deve corrispondere al totale della spesa sostenuta dal Comune;

ritenuto pertanto di annullare per tale motivazione la propria determinazione 27.10.2021 n. 27/109 e di accertare l'importo di euro 140.756,21 dato dalla differenza tra quanto già accertato con la citata propria determinazione 27/85 d.d. 10.07.2018 e il totale della spesa sostenuta dal Comune di Trento di complessivi euro 260.756,21, come da riepilogo spese approvato con propria determinazione 29.11.2012 n. 27/153;

ritenuto opportuno procedere con la riscossione coattiva del credito per il tramite di Trentino Riscossioni spa per l'intera quota capitale prevista dalla sentenza a carico del sig. T.L. pari ad euro 260.756,21, oltre ad interessi legali pari ad euro 18.043,61 (calcolati dal 19.01.2012), che saranno aggiornati al momento della riscossione;

ritenuto pertanto di rinviare l'accertamento della quota interessi al momento della riscossione con imputazione al capitolo di entrata n. 30114 del centro gestore 13.01;

atteso che le procedure di riscossione coattiva di cui sopra sono quindi attivate distintamente a carico dei soggetti condannati e sono esercitate entro il limite massimo del credito complessivo dell'Amministrazione (euro 260.756,21), con restituzione dell'eventuale maggiore importo che si dovesse introitare per effetto della singola procedura;

ritenuto altresì di rinviare a successivi provvedimenti a cura dell'Avvocatura comunale l'accertamento delle spese di lite previste dalle sentenze sopracitate;

considerato opportuno iscrivere l'importo dovuto al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in sede di rendiconto 2021, dando atto che, nel caso di recupero totale o parziale dell'importo, si procederà a rifondere lo stesso alla Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 07.10.2021 prot. 263628;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di annullare per le motivazioni in premessa la propria determinazione 27.10.2021 n. 27/109;
2. di dare atto che nell'ambito del procedimento penale per il disastro ambientale relativo allo sversamento di idrocarburi di cui all'oggetto, le sentenze n. 599/2016 d.d. 06.12.2016 del Tribunale di Trento e 230/2018 d.d. 18.09.2018 della Corte di Appello di Trento, le quali costituiscono titolo esecutivo, hanno condannato il sig. T. L. a corrispondere alla parte civile Comune di Trento il risarcimento del danno per complessivi euro 260.756,21, oltre alle spese di lite;
3. di accertare per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di euro 140.756,21 dato dalla differenza tra quanto già accertato con la citata propria determinazione 27/85 d.d. 10.07.2018 e il totale della spesa sostenuta dal Comune di Trento di complessivi euro 260.756,21, come da riepilogo spese approvato con propria determinazione 29.11.2012 n. 27/153, imputando la corrispondente entrata al capitolo n. 30431 del centro gestore 27.03;
4. di demandare l'accertamento della quota interessi, pari a euro 18.043,61, all'atto della riscossione, con imputazione al capitolo n. 30114 del centro gestore 13.01;
5. di rinviare a successivi provvedimenti a cura dell'Avvocatura comunale l'accertamento delle spese di lite previste dalle sentenze sopracitate;
6. di procedere con la riscossione coattiva del credito per l'intera quota di euro 260.756,21, oltre ad interessi legali, per il tramite di Trentino Riscossioni S.p.A. che provvederà ad aggiornare la quota interessi dovuta dal debitore;
7. di iscrivere l'importo dovuto al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in sede di rendiconto 2021;
8. di dare atto che le procedure di riscossione coattiva citate in premessa sono quindi attivate

pagina 4/5

- distintamente a carico dei soggetti condannati e sono esercitate entro il limite massimo del credito complessivo dell'Amministrazione (euro 260.756,21), con restituzione dell'eventuale maggiore importo che si dovesse introitare per effetto della singola procedura;
9. di dare atto che, nel caso di recupero totale o parziale dell'importo, si procederà a rifondere lo stesso alla Provincia autonoma di Trento;
 10. di dare atto che ai sensi dell'art 12, comma 4, del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 01/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 128

di data 01/12/21

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 9/2011 E S.M. - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SUL TERRENO AGRICOLO PP.FF. 154/1, 156, 1848/1 E 1850/2 C.C GARDOLO, PER BONIFICA DA RIVERSAMENTO IDROCARBURI LIQUIDI PROVENIENTI DA TRAFUGAMENTO GASOLIO AI DANNI DI PVB ENERGY FOR PEOPLE "PETROLVILLA GROUP" - PROCEDIMENTO PENALE. RECUPERO CREDITO RICONOSCIUTO CON SENTENZE 599/2016 E 230/2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 27.10.2021 N. 27/109. ACCERTAMENTO ENTRATA E ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO TRAMITE TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2021	30200.02.30431	E.3.02.02.02.001	2703			140.756,2 1	"	252083 (9030982)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 6 dicembre 2021

pagina 1/2

